



**CORTE FEDERALE D'APPELLO
V^a SEZIONE**

RIUNIONE MERCOLEDI' 5 AGOSTO 2015

1. RICORSO Sig. MATTEO ROGGI (agente di calciatori)

avverso la sanzione dell'inibizione per mesi 1 e giorni 10 inflitta al reclamante seguito deferimento del Procuratore Federale per violazione dell'art. 1bis comma 1 C.G.S., in relazione all'art. 10 commi 1 e 3 del Regolamento Agenti (nota n. 11133/518pf11-12 SP/GT/dl del 28.5.2015) - (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 10/TFN del 22.7.2015)

2. RICORSO Sig. CARLO PALLAVICINO (agente di calciatori)

avverso la sanzione dell'inibizione per mesi 1 e giorni 20 inflitta al reclamante seguito deferimento del Procuratore Federale per violazione dell'art. 1 bis comma 1 C.G.S., in relazione agli artt. 12 comma 2 e 15 commi 1, 2 e 10 del Regolamento Agenti di Calciatori in vigore dall'1.2.2007 al 7.4.2010, nonché in relazione all'art. 93 comma 1 N.O.I.F. (nota n. 11133/518pf11-12/SP/GT/dl del 28.5.2015) - (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 10/TFN del 22.7.2015)

ORDINANZA

La C.F.A., visti i ricorsi n. 1 e 2:

- considerato che ai fini della decisione si pone l'esigenza di una valutazione dei rapporti tra C.G.S. CONI e C.G.S. FIGC, ed in particolare, tra l'art. 45 del primo e l'art. 25 del secondo, relativi ai termini di prescrizione, cosa che costituisce, ad avviso di questo collegio, questione di diritto particolarmente rilevante ai sensi dell'art. 31 comma 6 C.G.S. FIGC, propone al Presidente della C.F.A. l'esame dei ricorsi a Sezioni Unite;
- in presenza dei presupposti del "fumus boni juris" e del "periculum in mora", **SOSPENDE** l'esecutività della sentenza impugnata.